Corte di Cassazione - Sezione lavoro - sentenza del 3 dicembre 2008, n. 28718
Presidente Mattone - Relatore Picone
Ricorrente Caputo
Ritenuto in fatto
1. La sentenza di cui si domanda la cassazione, rigetta l'appello di Giuseppe Caputo e conferma la decisione del Tribunale di Lecce n. 7426 del 19.12.2003, di rigetto della domanda proposta contro il Comune di Lecce per il pagamento di maggiori compensi, sulla base delle tariffe professionali ovvero di altri parametri utili, per l'attività svolta per l'ente locale quale professionista avvocato, in subordine dell'indennizzo per arricchimento ingiustificato, nonché del risarcimento del danno per il mancato rinnovo dell'incarico.
2. La sentenza accerta il reiterato conferimento al Caputo, avvocato, di incarichi per lo svolgimento di attività inerenti all'ufficio legale del Comune di Lecce, ma senza il rilascio di procure per la difesa in giudizio; l'avvenuto espletamento di attività giudiziale, ma soltanto nella qualità di sostituto nominato dal legale costituito in giudizio per il Comune. Rigetta le pretese azionate con queste argomentazioni: la tariffa professionale inderogabile non poteva essere applicata ad attività di consulenza e gestione dell'ufficio legale, estranee alla rappresentanza e difesa in giudizio, per le quali non gli era stata mai conferita procura; la prestazione di attività lavorativa in base ai contratti stipulati con il Comune escludeva l'esperibilità dell'azione di indebito arricchimento; il rinnovo del contratto avrebbe potuto avvenire solo in forma scritta.
3. Vi è ricorso principale di Giuseppe Caputo per cinque motivi e ricorso incidentale del resistente Comune di Lecce per un unico motivo, il quale ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge (art. 83 c.p.c. e art. 9 l. 27 novembre 1933, n. 1578): numerose procure ad litem gli erano state in effetti conferite dall'avvocato costituito nei giudizi per il Comune, a tanto abilitato in quanto munito del relativo potere.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Il giudice del merito, prescindendo dall'indagine se all'avvocato del Comune, dirigente dell'ufficio legale, fossero conferiti poteri di rappresentanza sostanziale, tali da abilitarlo al rilascio di procure ad litem (vedi Cass. luglio 2005, n. 15026; Cass. S.u. 17 marzo 2004, n. 5463), ha accertato in fatto che in nessun caso al Caputo erano stati conferiti i poteri di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione, avendo ricevuto esclusivamente dal difensore costituito deleghe per la sostituzione nelle udienze. La fattispecie era, quindi, quella della delega di cui all'art. 9 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, rilasciata dal difensore ad un collega per la sostituzione in udienza, che rappresenta un atto tipico di esercizio dell'attività professionale indirizzato all'espletamento dell'incarico ricevuto dal cliente, poiché il sostituto, nell'eseguire la delega intervenendo nel processo in forza di essa e senza avere ricevuto direttamente alcun mandato dal cliente del sostituito, opera solo quale longa manus di quest'ultimo e l'attività processuale da lui svolta è pertanto riconducibile soltanto all'esercizio professionale del sostituito ed è come se fosse svolta dallo stesso (Cass. S.u. 25 maggio 1999, n. 289).
1.2. Il motivo di ricorso denuncia, invece, un errore di diritto astrattamente configurabile in presenza di una fattispecie radicalmente diversa, ma senza passare per la necessaria contestazione del diverso accertamento di fatto.
2. Con il secondo motivo è denunciata violazione dell'art. 24 l. 13.6.1942, n. 793, modificata dalla l. 19.12.1949, n. 957: l'inderogabilità della tariffa professionale rendeva affetta da nullità la pattuizione di compensi inferiori, inderogabilità da estendere anche alle attività stragiudiziali.
2.1. Il motivo è destituito di fondamento giuridico.
Non è contestato l'accertamento di fatto del giudice di merito, secondo cui i vari incarichi professionali a termine conferiti dal Comune (succedutisi dal 1989 al 1997, con alcuni periodi di proroga di fatto fino alla stipulazione della nuova convenzione) ebbero ad oggetto l'attività di consulenza giuridica relativa al complessivo funzionamento della “Ripartizione legale”, in relazione al contenzioso, alla gestione del patrimonio abitativo comunale, alla collaborazione tecnica e di supporto per la stipulazione dei contratti.
2.2. Da questo accertamento, la sentenza impugnata ha correttamente - né sul punto il ricorrente muove contestazioni specifiche - desunto che l'incarico professionale aveva natura amministrativa e non giudiziale, in difetto del conferimento di una procura alle liti per la rappresentanza e la difesa in giudizio del Comune, con la conseguente inapplicabilità del disposto dell'art. 24 della l. 13 giugno 1942, n. 794, in tema di inderogabilità degli onorari minimi stabiliti per le prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile.
È, infatti, giurisprudenza consolidata che, ai fini della applicazione delle disposizioni della legge professionale forense n. 794/1942 e della relativa tariffa professionale, si considerano prestazioni giudiziali anche tutte quelle attività che si svolgono al di fuori dal processo, purché strettamente dipendenti da un mandato relativo alla difesa e rappresentanza in giudizio, cosicché possano ritenersi come preordinate allo svolgimento di attività propriamente processuali o ad esse complementari (Cass. 13 giugno 2007, n. 13847; 21 aprile 2004, n. 7652; 8 novembre 2002, n. 15718; 18 aprile 2001, n. 5700).

Né sembra possibile invocare un'interpretazione analogica del disposto dell'art. 24 cit. (come sembrano ammettere, Cass. 16 novembre 2006, n. 24428, e 6 marzo 1999, n. 1912, ma in relazione, tuttavia, a fattispecie di conferimento anche del mandato di rappresentanza e difesa in giudizio), siccome una normativa che vieti in maniera assoluta di derogare convenzionalmente ai compensi minimi, anche per attività che possono essere svolte da soggetti non in possesso della qualifica professionale, si pone quale deroga, ancorché legittima, al principio di libera prestazione dei servizi prevista dall'art. 49 trattato CE. (vedi la sentenza della Corte di giustizia CE 5 dicembre 2006, in C-94/04 e C-202/04).
2.3. D'altra parte, il carattere del rapporto intercorso tra il Comune e il professionista legale non può essere desunto dalla mera qualifica professionale del prestatore d'opera, né dall'eventuale coincidenza delle prestazioni svolte con quelle indicate come stragiudiziali dalla tariffa forense, dovendosi dare rilevanza al contenuto funzionale di esse; con la conseguenza che, ove dette prestazioni non si esplichino su di un piano quanto meno complementare rispetto all'espletamento del mandato per la difesa e rappresentanza in giudizio, non insorge un rapporto professionale tra patrono e cliente, tale da determinare, secondo norme inderogabili, il contenuto economico del compenso (vedi Cass. 18 luglio 1987, n. 6336).
3. Il terzo motivo del ricorso principale, denuncia violazione dell'art. 51, n. 7, della legge n. 142 del 1990 e dell'art. 83 dello Statuto comunale, perché il compenso avrebbe dovuto comunque essere adeguato al livello dirigenziale dell'incarico, tenuto conto dei compiti svolti, in applicazione dell'art. 2233, comma secondo, e delle previsione statutarie.
3.1. L'infondatezza del motivo è palese.
Le norme denunciate come violate si riferiscono ad incarichi di lavoro subordinato a termine per lo svolgimento di mansioni dirigenziali, non certo a rapporti di lavoro autonomo.
In ogni caso, i livelli retributivi previsti per i dirigenti non possono rilevare neppure quale parametro utile per l'adeguamento del compenso pattuito con un lavoratore autonomo, in forza del principio di diritto secondo cui il precetto della retribuzione sufficiente di cui all'art. 36 Cost. riguarda esclusivamente il lavoro subordinato, mentre, per tutte le altre prestazioni, un intervento del giudice per la determinazione del compenso può ammettersi solo se specificamente previsto da disposizioni legislative. Pertanto, in tema di lavoro autonomo in generale, compreso il lavoro autonomo cosiddetto parasubordinato (nozione giuridicamente rilevante soltanto sul piano processuale, non su quello delle regole sostanziali), è previsto dagli. 2225 e 2233 c.c. che il giudice possa determinare il corrispettivo in relazione al risultato ottenuto e alla quantità e qualità del lavoro normalmente necessario per ottenerlo, ma ciò solo nel caso che non sia stato convenuto dalle parti e non possa esser stabilito, sempre che non sia stato pattuito, secondo le tariffe professionali o gli usi, cosicché l'intervento del giudice non può essere invocato in tema di compenso per prestazioni lavorative autonome, ancorché rese, con carattere di continuità e coordinazione, nell'ambito di un rapporto di collaborazione per il quale il compenso risulti pattuito (vedi, Cass. 1 settembre 2004, n. 17564; 28 gennaio 2003, n. 122).
4. Con il quarto motivo è denunciata mancanza di motivazione sull'avvenuta proroga tacita degli incarichi e sull'adeguatezza dei compensi all'attività.
4.1. Il motivo è inammissibile: quanto al primo profilo, per difetto di interesse all'esame della questione siccome non è contestato che il Comune, nei periodi di proroga di fatto dell'incarico, abbia corrisposto i compensi già pattuiti per l'incarico giunto a termine; quanto al secondo, l'esame è assorbito nelle ragioni già esposte ai fini del giudizio di infondatezza del terzo motivo (n. 3.1.).
5. Con il quinto motivo si denuncia violazione dell'art. 2126 c.c. e vizio della motivazione, in relazione alla natura parasubordinata dell'attività lavorativa, al parametro costituito dalle tariffe professionali per determinare i compensi, al contrasto degli accertamenti della sentenza con la documentazione acquisita.
5.1. Anche questo motivo va giudicato privo di fondamento. Premesso il principio, assorbente delle considerazioni del ricorrente, secondo il quale l'art. 2116 c.c., è norma di tutela del solo lavoratore subordinato e non trova applicazione per il lavoro autonomo, anche “parasubordinato” (vedi Cass. 8 novembre 2007, n. 23265; 21 marzo 2006, n. 6260; Cass. S.u. 3 aprile 1989, n. 1613), si rileva che, per il resto, il motivo ripete argomentazioni già svolte nei precedenti motivi e disattese; quanto alle critiche mosse agli accertamenti di fatto della sentenza, in disparte l'inammissibilità della produzione di documenti con il ricorso (estranei alla previsione di cui all'art. 1372 c.c.), risultano in effetti non pertinenti ai punti decisivi della controversia, concernendo la quantità e qualità della prestazione professionale, ma non il difetto di procure concernenti la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune.
6. Il ricorso incidentale domanda la cassazione della statuizione relativa alle spese dei giudizi di merito.
6.1. Il motivo è inammissibile perché non contiene specifiche censure alla statuizione di cui domanda la cassazione, risultando non riconducibile alla tipologia descritta dall'art. 360 c.p.c..
7. La reciproca soccombenza nel giudizio di cassazione induce alla compensazione per intero delle spese, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa per l'intero le spese del giudizio di cassazione.